

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 31 DEL 08.06.2012

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO NELLO SPAZIO ACQUEO DI MARE MORTO GESTITO IN REGIME DI CONCESSIONE DAL COMUNE DI CABRAS - ENTE GESTORE DELL'AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS - ISOLA DI MAL DI VENTRE"

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per l'assegnazione dei posti d'ormeggio di imbarcazioni e natanti presso lo spazio acqueo di Mare Morto gestito in regime di concessione demaniale marittima dal Comune di Cabras quale Ente gestore dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre".

ART. 2

CARATTERISTICHE DELLO SPAZIO ACQUEO DI MARE MORTO

1. Lo spazio acqueo di Mare Morto è gestito dal Comune di Cabras con concessione demaniale marittima n. 1 del 26/04/2010 in scadenza al 31/12/2015.
2. La concessione è finalizzata all'occupazione di due distinti specchi acquei da destinare a campi boa per l'ormeggio di natanti e/o imbarcazioni, con utilizzo stagionale stabilito dal 1° maggio al 31 ottobre.
2. Nello spazio acqueo è previsto il posizionamento di massimo 100 posti di ormeggio caratterizzati da un raggio compreso tra i 10 ed i 15 metri, salvo il maggior incremento che si rendesse disponibile in seguito alla trasformazione della concessione demaniale marittima.

ART. 3

CONDIZIONI PER LE ASSEGNAZIONI

1. Il diritto d'uso dei posti d'ormeggio è consentito a persone fisiche e/o giuridiche, cittadini comunitari e/o stranieri, che risultano essere proprietari dei natanti e/o imbarcazioni.
2. Sono incluse nell'assegnazione le unità:
 - navali di proprietà dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre";
 - da pesca ascritte alla piccola pesca costiera come definita all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30.05.2001;
 - da pesca autorizzate all'esercizio della pescaturismo, come disciplinata dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 13 aprile 1999, n. 293;
 - navali impiegate dalle Forze dell'Ordine preposte per legge alla sorveglianza e alla vigilanza dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre";
 - da diporto utilizzate per attività di locazione e noleggio;
 - da diporto impiegate per le immersioni subacquee (diving);
 - navali immatricolate per attività di visite guidate e trasporto passeggeri;
 - da diporto in transito.
3. Sono esclusi dall'assegnazione i natanti definiti moto d'acqua, acqua scooter e mezzi simili ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20/07/2011.

ART. 4

PIANO DEGLI ORMEGGI

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente in materia e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'amministrazione statale, regionale nonché di quelle emanate dall'autorità marittima locale, predisponde e/o aggiorna periodicamente un piano di ripartizione e di assegnazione degli ormeggi per l'area di Mare Morto gestita in regime di concessione.
2. Nel piano sono definiti il numero massimo degli ormeggi da ripartire e assegnare, stabilito con la concessione demaniale marittima di cui al precedente art. 2 e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli eventuali attracchi da destinare al transito.

3. In sede di prima applicazione il piano dovrà prevedere la ripartizione dei 40 posti d'ormeggio già installati dal Comune di Cabras, che dovranno essere destinati alle diverse unità di cui al precedente art. 3, comma 2, da assegnare mediante Avviso pubblico con procedura a "sportello", secondo i criteri di priorità di cui al successivo art. 12, comma 1; nel caso in cui i suddetti posti d'ormeggio non dovessero risultare assegnati potranno eventualmente incrementare il numero di quelli previsti al successivo comma 4, secondo modalità da definire con autonomo provvedimento.
4. I rimanenti posti d'ormeggio, fino alla concorrenza del numero massimo di cui al precedente comma 2, dovranno essere assegnati mediante Avviso pubblico con procedura "a sportello", secondo i criteri di priorità di cui al successivo art. 12, comma 2;
5. Il piano rappresenta uno strumento tecnico di massima e/o indicativo, che potrà essere aggiornato e/o modificato in qualsiasi momento dell'anno ad insindacabile giudizio dell'ufficio competente, in relazione all'esigenza di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo dell'Area Marina Protetta.

ART. 5

ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI ORMEGGI

1. L'ufficio competente attuerà il piano ormeggi approvato, anche a stralci secondo le disponibilità di bilancio, provvedendo a proprie spese al posizionamento delle boe bianche luminose per la segnalazione dell'intero spazio acqueo e di ulteriori posti d'ormeggi, che si renderanno eventualmente disponibili a seguito di trasformazione della concessione demaniale marittima.
2. I posti d'ormeggio di cui al precedente art. 4, comma 3, sono ripartiti nel seguente modo:
 - 1 posto d'ormeggio per unità navali di proprietà dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre";
 - 2 posti d'ormeggio per le unità navali impiegate dalle Forze dell'Ordine preposte per legge alla sorveglianza e alla vigilanza dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre";
 - 6 posti d'ormeggio per le unità da pesca ascritte alla piccola pesca costiera, come definita all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30.05.2001;
 - 2 posti d'ormeggio per le unità da pesca autorizzate all'esercizio della pescaturismo, come disciplinata dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 13 aprile 1999, n. 293;
 - 2 posti d'ormeggio per le unità da diporto utilizzate per attività di locazione e noleggio;
 - 2 posti d'ormeggio per le unità da diporto impiegate per le immersioni subacquee (diving);
 - 1 posti d'ormeggio per le unità navali immatricolate per attività di visite guidate e trasporto passeggeri;
 - 24 unità da diporto in transito.
3. I posti d'ormeggio di cui al precedente art. 4, comma 4, dovranno essere posizionati dai potenziali assegnatari, i quali dovranno provvedere all'installazione della struttura di ormeggio (gavitello con catena o cima, grilli, girella e corpo morto) all'interno dello spazio acqueo, secondo tempi e modi impartiti dall'ufficio competente.
4. Il posizionamento preciso all'interno dello spazio acqueo sarà stabilito dall'ufficio competente e le dimensioni del corpo morto e del sistema d'ormeggio amovibile (gavitello con catena o cima, grilli e girella) dovranno essere conformi alla tipologia progettuale dei posti d'ormeggio di cui al precedente art. 4, comma 3. Tali caratteristiche dovranno essere attestate nella dichiarazione di avvenuta costruzione della struttura di ormeggio asseverata da tecnico abilitato e la stessa dichiarazione dovrà essere depositata formalmente negli uffici comunali competenti prima di posizionare i corpi morti.
5. L'assegnatario dovrà provvedere ad ultimare tutte le operazioni entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'assegnazione del posto d'ormeggio e del relativo atto indicante il posizionamento all'interno dello spazio acqueo di Mare Morto. Solo in caso di giustificato motivo tali termini di tempo potranno essere prorogati. I costi per la realizzazione della struttura di ormeggio e per il successivo posizionamento da parte di ditta specializzata e abilitata allo scopo dalle Autorità competenti, saranno a totale carico dell'assegnatario, così pure la rimozione del sistema mobile d'ormeggio escluso il corpo morto. Il periodo di assegnazione avrà la scadenza contestuale a quella della concessione demaniale marittima indicata al precedente art. 2, comma 1.

ART. 6

TARIFFE E SERVIZI

1. Le tariffe d'ormeggio si applicano ai posti d'ormeggio di cui al precedente art. 4, comma 3, eccetto per le unità navali di proprietà dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" e delle Forze dell'Ordine preposte per legge alla sorveglianza e alla vigilanza dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre".

2. L'importo relativo alle tariffe d'ormeggio nonché i tempi e le modalità di pagamento, sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
3. La Giunta Comunale stabilisce, altresì, l'importo delle tariffe relative ad eventuali servizi erogabili in Amministrazione diretta o in affidamento a Soggetti terzi.
4. Qualora la Giunta Comunale non dovesse approvare e/o modificare le suindicate tariffe entro il 31 Dicembre di ciascun anno, resteranno in vigore quelle dell'anno precedente.
5. Il calcolo delle tariffe è determinato in funzione della morfologia dello spazio acqueo da assegnare, in base alla classe di ormeggio di appartenenza, in base ai costi di gestione sostenuti dal Comune di Cabras per l'esercizio e l'uso delle strutture di ormeggio. In ragione di ciò, l'applicazione delle tariffe dovrà garantire la copertura integrale delle spese sostenute dal Comune di Cabras.
6. Le tariffe d'ormeggio non si applicano a coloro che realizzeranno a loro spese le strutture di ormeggio di cui al precedente art. 4, comma 4, con correlato onere di posizionarle e di movimentare il sistema mobile d'ormeggio a inizio e fine stagione, per l'intera durata dell'assegnazione. All'esito di tale periodo l'intera struttura di ormeggio passerà al patrimonio disponibile del Comune di Cabras.

ART. 7

CONTRATTO DI ORMEGGIO

1. L'immissione nel godimento dell'ormeggio con ogni suo conseguente diritto ed onere interviene contestualmente alla sottoscrizione del contratto di ormeggio.

ART. 8

AVVISO PUBBLICO CON PROCEDURA A "SPORTELLO"

1. L'ufficio competente assegna i posti d'ormeggio previa pubblicazione di un Avviso pubblico con procedura "a sportello", da emanarsi entro il 31 Dicembre dell'anno in cui sono in scadenza le assegnazioni.
2. Nell'Avviso saranno indicati:
 - il numero dei posti d'ormeggio da assegnare ad esaurimento, suddivisi per classi e tipologia di natanti e/o imbarcazioni;
 - la durata delle assegnazioni che, comunque, non avranno scadenza oltre il 31.12.2015;
 - le procedure di assegnazione dei posti d'ormeggio e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenze e delle riserve di posti;
 - le modalità ed il termine di presentazione delle domande;
 - gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità ed i termini di realizzazione delle strutture di ormeggio;
 - le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
 - la data di pubblicazione della graduatoria;
 - le norme generali riguardanti i divieti;
 - il richiamo al presente Regolamento per tutti gli adempimenti, casistiche, norme generali e quant'altro in riferimento alle assegnazioni dei posti d'ormeggio;
3. L'Avviso deve essere pubblicato nell'Albo Pretorio on line del Comune di Cabras e sui siti internet ufficiali dello stesso Comune e dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" almeno dieci giorni consecutivi e precedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande.

ART. 9

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per l'assegnazione di uno spazio acqueo per l'ormeggio dovrà essere redatta, a pena di esclusione, sull'apposito modulo predisposto dall'ufficio competente.
2. La stessa deve essere presentata dal proprietario dell'unità di navigazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Cabras - Area Marina Protetta, con le modalità e nei termini indicati dall'Avviso.
3. Non verranno considerate valide le domande redatte su moduli diversi da quelli predisposti dall'ufficio di cui sopra, quelle compilate in modo incompleto e/o acquisite al protocollo prima della data fissata dall'Avviso.
4. Non potrà essere prodotta più di una domanda per la stessa unità di navigazione. Nel caso di presentazione di più domande (stessa unità e/o stesso motore) saranno tutte escluse.
5. Le domande potranno essere anche spedite a mezzo posta - raccomandata A/R.

6. Il Comune di Cabras non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi e/o smarrimento della domanda e/o della documentazione a corredo. Sarà obbligo dell'istante accertarsi che la documentazione sia stata acquisita all'Ufficio Protocollo del Comune di Cabras.
7. Le domande pervenute o presentate in data successiva a quella stabilita dall'Avviso, saranno oggetto di assegnazione solo in caso di disponibilità di posti d'ormeggio in base alla rispettiva classe di appartenenza ed in base allo scorrimento della lista di attesa.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

- n. 2 fotografie dell'unità di navigazione in primo piano a colori, con riprese diversificate, formato minimo cm. 10x15 e, nel caso in cui l'unità sia munita di targa, la stessa deve risultare visibile, così come devono risultare visibili i particolari come stemmi, disegni, scritte;
- copia della licenza di navigazione per le unità immatricolate intestata al richiedente;
- copia del certificato d'uso motore per le unità non immatricolate;
- certificato di residenza e/o dichiarazione sostitutiva attestante la residenza dell'istante e, per gli equiparati, anche l'iscrizione ai ruoli Tarsu e Imu;
- copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, comprensiva di danni a persone e a cose, derivanti da incendio e scoppio, ecc., per un ammontare non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), intestata al richiedente del posto d'ormeggio. A pena di esclusione, la polizza dovrà essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
- per le unità di navigazione aventi caratteristiche tali da richiedere il possesso della patente nautica, l'istante dovrà allegare copia della stessa alla domanda, previa la perdita del diritto all'assegnazione del posto barca.

Nel caso in cui il titolare della patente nautica sia una persona diversa dal richiedente, la domanda è considerata valida solo nel caso in cui il titolare medesimo sia legato al richiedente da un vincolo di parentela entro il 2° grado; tale eccezione è consentita solo ed esclusivamente nel caso in cui il titolare della patente non abbia prodotto altre domande per l'assegnazione di un posto di ormeggio.

Nel caso in cui il richiedente non sia in possesso della patente nautica, potrà richiedere di essere inserito con riserva nella graduatoria. Tale eccezione, è consentita a condizione che venga allegata alla domanda la documentazione comprovante che sono in corso le procedure di conseguimento della patente medesima. Tuttavia l'istante, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, dovrà integrare, a pena di decadenza dall'assegnazione, la domanda con la copia della patente conseguita.

ART. 10

REGISTRO DEI NATANTI E DELLE IMBARCAZIONI

1. Tutta la documentazione prodotta a corredo della domanda di assegnazione, si intenderà acquisita al Comune di Cabras. La stessa formerà il fascicolo personale dell'assegnatario e/o del richiedente. Tutti i fascicoli personali saranno inseriti nel registro comunale dei natanti e delle imbarcazioni ormeggiate presso lo specchio acqueo gestiti in regime di concessione dal Comune di Cabras.
2. Il suddetto registro, può essere aggiornato annualmente oppure di volta in volta qualora l'iscritto ne faccia richiesta. (sostituzione, vendita e/o cessione dell'imbarcazione e/o del motore).
3. Il Registro costituisce documento pubblico ed ufficiale e sarà redatto sia in versione telematica sia cartacea.

ART. 11

CASI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui al precedente art. 9 non potranno essere considerate valide e, pertanto, saranno escluse dalla procedura di assegnazione.
2. E' fatto obbligo di presentare una sola domanda per unità di navigazione pena l'esclusione di tutte le istanze presentate per la medesima unità di navigazione.
3. In caso di più persone fisiche proprietarie dell'unità di navigazione, la domanda dovrà essere presentata da una sola di queste.

4. Non saranno accolte le domande carenti dei dati e/o della documentazione di cui al precedente art. 9.
5. Le dichiarazioni mendaci rilasciate dal richiedente ai fini dell'ottenimento dello spazio acqueo per l'ormeggio, in seguito ad accertamento del Comune di Cabras, determinano l'esclusione dalla procedura di assegnazione.
6. Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non rispondono alle capacità ricettive della morfologia dello spazio acqueo.

ART. 12 CATEGORIE CON DIRITTO DI PRECEDENZA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO

1. Nell'ambito dell'istruttoria per l'assegnazione dei posti d'ormeggio di cui al precedente art. 4, comma 3, suddivisi per classe e tipologia dell'imbarcazione e/o natante, si dovranno applicare i seguenti criteri di priorità secondo l'ordine decrescente di importanza sotto indicato:
 - a) nella misura del 70% alle persone fisiche e/o persone giuridiche legittimate ed esercitare la singola attività in questione, aventi sede legale nel Comune di Cabras alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
 - b) nella misura del 30% alle persone fisiche e/o persone giuridiche legittimate ed esercitare la singola attività in questione, aventi sede legale nella provincia di Oristano alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Nell'ambito dell'istruttoria per l'assegnazione dei posti d'ormeggio, di cui al precedente art. 4, comma 4, suddivisi per classe e tipologia dell'imbarcazione e/o natante, si dovranno applicare i seguenti criteri di priorità secondo l'ordine decrescenti di importanza sotto indicato:
 - a) nella misura del 70% unità di navigazione di persone fisiche e/o persone giuridiche, residenti nel Comune di Cabras o equiparati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento; sono equiparati ai residenti le persone fisiche e/o persone giuridiche iscritte ad associazioni diportistiche aventi sede legale nel Comune di Cabras o iscritte nei ruoli Tarsu ed Imu del Comune di Cabras alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
 - b) nella misura del 20% unità di navigazione di richiedenti non compresi nelle casistiche della lett. a) ma residenti nella provincia di Oristano o iscritti ad associazioni diportistiche aventi sede legale nella provincia di Oristano alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
 - c) nella misura del 10% unità di navigazione di richiedenti non compresi nelle casistiche delle lett. a) e b) alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Per i soggetti di cui alla lett. a) del comma 2 iscritti ai ruoli Tarsu e Imu, la domanda è considerata valida anche nel caso in cui l'intestatario delle ricevute di pagamento di tali tributi, sia una persona diversa. In tal caso è necessario che l'intestatario medesimo faccia parte dello stesso nucleo familiare, pena esclusione dall'assegnazione del posto d'ormeggio.

Il 5% dei posti barca, suddiviso per classe e tipologia, è riservato ai richiedenti che hanno nei propri nuclei familiari soggetti portatori di handicap nella misura non inferiore al 76% di inabilità riconosciuta. In tal caso il richiedente deve allegare alla domanda la documentazione comprovante lo status di cui sopra.

ART. 13

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO

1. Dopo aver definito le precedenza e le riserve di cui all'art. 10 nonché la ripartizione degli spazi acquei in base alle tipologie e dimensioni dell'unità di navigazione, si procederà all'assegnazione dei posti di ormeggio.
2. Nel caso in cui le domande, suddivise per classe d'ormeggio, siano eccedenti i posti disponibili, gli spazi che si renderanno disponibili a seguito di trasformazione della concessione demaniale marittima verranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 14

GRADUATORIA E PUBBLICITA'

1. L'ufficio competente, espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, approverà una graduatoria provvisoria, la quale sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Cabras e sui siti ufficiali

internet del medesimo e dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre", per sette giorni consecutivi.

2. Le eventuali contestazioni in ordine all'esclusione dalle procedure di assegnazione, dovranno essere trasmesse all'ufficio competente, entro tre giorni dalla scadenza della stessa.
3. Al termine della pubblicazione, esaminati gli eventuali ricorsi, la stessa diverrà definitiva.

ART. 15

LISTA DI ATTESA

1. Saranno collocati in lista di attesa tutti coloro che pur avendo prodotto una regolare istanza, non accedono alla graduatoria di assegnazione dei posti d'ormeggio.
2. La suddetta lista di attesa è suddivisa in base alle domande delle rispettive classi di ormeggio. La stessa verrà redatta sulla base del numero progressivo cronologico attribuito dalla graduatoria.

ART. 16

ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI

1. Tutti gli assegnatari, provvederanno a realizzare le strutture di ormeggio, nei modi e nei termini stabiliti dall'Avviso pubblico.
2. Prima di usufruire del posto di ormeggio, l'assegnatario dovrà ritirare presso l'ufficio competente, il contrassegno identificativo indicante il posto d'ormeggio assegnato.
3. Il contrassegno consiste in adesivo e/o targa di forma circolare di diametro di cm 15 con su stampato "Comune di Cabras – Area Marina Protetta" ed il numero progressivo del posto d'ormeggio ed eventualmente quello delle coordinate geografiche.

ART. 17

DURATA DELLA ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione degli ormeggi avrà una durata secondo i seguenti criteri:
 - a) massima fino al 31.12.2015 per gli ormeggi realizzati secondo il disposto del precedente art. 5, comma 3;
 - b) a periodo parziale per la durata assegnata in base alla richiesta indicata dal richiedente, riferita alla stagionalità del servizio nell'anno solare, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di ormeggio.
2. La cessione del diritto d'uso a terzi e la sub-concessione non sono ammessi.
3. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto dell'assegnazione non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio. Tale alienazione comporta, per l'assegnatario, l'obbligo della comunicazione di rinuncia all'ufficio competente, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto d'ormeggio assegnato.
4. In caso di morte del concessionario, il diritto all'ormeggio viene trasferito agli eredi nuovi proprietari dell'unità di navigazione che informeranno il Comune di Cabras con specifica richiesta di subentro.
5. L'uso di uno posto di ormeggio da parte di soggetti diversi dell'assegnatario con il consenso dello stesso, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione.

ART. 18

DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI – OBBLIGHI E DIVIETI

- Le imbarcazioni devono essere ormeggiate al posto assegnato, evitando di disturbare il movimento degli altri natanti.
- È vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato;
- L'assegnatario non potrà ormeggiare un'unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda;
- Il contrassegno deve essere esposto a bordo a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia ben visibile;
- Nel caso di mancato utilizzo del posto d'ormeggio, anche per brevi periodi, il Comune di Cabras si riserva di assegnare lo stesso ad altri, salvo la possibilità di reintegrare l'assegnatario allo stesso e/o ad altro attracco. In ogni caso l'assegnatario originario non potrà vantare alcun compenso e/o differenza per il mancato utilizzo del posto barca;

- È fatto assoluto divieto di utilizzare in modo permanente come dimora o di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio assegnato, anche a bordo o tramite unità di navigazione che non rientrino tra quelle autorizzate all'ormeggio predisposte dal Comune di Cabras;
- Nell'ambito dello spazio acqueo oggetto di concessione demaniale marittima non sono consentite le operazioni di rifornimento;
- È vietata la posa di infrastrutture all'interno degli spazi di ormeggio;
- È vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro;
- I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro unità di navigazione alle attrezzature ed alle altre unità di navigazione.
- In caso di presenza di unità di navigazione con insufficiente stato di manutenzione, semi abbandonate, ecc., l'ufficio competente, previo invio di diffida al proprietario del natante, di provvedere in merito, trascorsi 15 gg., verrà revocato il provvedimento di assegnazione. Il Comune di Cabras si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento. Eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d'ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse.
- Sono vietati i lavori di manutenzione e/o riparazione ai natanti che possano causare inquinamenti o rumori eccessivi.
- Dal momento in cui il natante e/o imbarcazione è ormeggiato negli spazi acquei gestiti dal Comune di Cabras, è soggetto alle disposizioni del presente regolamento, alle disposizioni emanate dall'autorità marittima locale ed alla normativa di riferimento vigente in materia;
- Tutti i danni cagionati a causa della manomissione delle strutture di ormeggio e/o per comportamenti illeciti ascrivibili all'assegnatario, saranno addebitati al medesimo;
- Il Comune di Cabras non risponde di eventuali danni e/o furti consumati all'interno degli spazi acquei;
- Il Comune di Cabras, pur dovendo intervenire con urgenza in caso di inagibilità dell'ormeggio, è esonerato da qualsiasi responsabilità sulla temporanea inagibilità e per eventuali danni derivanti da eventi meteo-marini;
- Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza e alla buona immagine dell'area gestita dal Comune di Cabras in regime di concessione, da parte del proprietario o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni del posto di ormeggio, comporterà l'applicazione, nei casi di particolare gravità o di recidiva, la revoca dell'assegnazione del posto barca
- Per permettere lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, nonché per esigenze legate alla normale attività del posto d'ormeggio, il Comune di Cabras potrà disporre lo sgombero delle imbarcazioni dai posti d'ormeggio, in qualsiasi momento dell'anno e per un periodo massimo complessivo di dieci giorni, senza che questo costituisca titolo per eventuali risarcimenti o riduzioni tariffarie. Gli assegnatari che risulteranno reiteratamente inadempienti alle ordinanze di sgombero, nelle occasioni sopra indicate, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dalla assegnazione.

ART. 19

CONTROLLI ED ISPEZIONI

1. L'ufficio competente, potrà in qualsiasi momento, tramite proprio personale, effettuare gli accertamenti necessari a verificare la corrispondenza dei dati dichiarati nella domanda di assegnazione.

ART. 20

DECADENZA, REVOCA, RECESSIONE

1. Il Comune di Cabras può dichiarare la decadenza dell'assegnazione:
 - a) per il mancato pagamento delle tariffe secondo le modalità previste dall'Avviso;
 - b) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - c) per inadempienza degli obblighi derivanti dall'assegnazione dell'ormeggio, o imposti da norme di legge o di regolamenti;

2. L'ufficio competente, accertata la sussistenza di una delle cause di decadenza, di cui sopra, inoltra le contestazioni all'assegnatario con raccomandata con A.R., assegnando un termine massimo di 7 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.
3. Il Comune di Cabras può revocare il diritto d'uso in ogni momento se il comportamento dell'assegnatario compromette le regolari operazioni d'ormeggio o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d'uso.
4. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio competente, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
5. La rinuncia al diritto d'uso può essere presentata in ogni momento.

ART. 21

MODIFICHE E VARIAZIONI

1. Il Comune di Cabras si riserva di revocare e/o sospendere l'utilizzo degli ormeggi per esigenze collegate a processi di manutenzione all'interno degli spazi acquei. In tal caso si procederà alla restituzione delle tariffe versate, calcolati in dodicesimi.

ART. 22

ATTRACCO ABUSIVO E VIGILANZA

1. Nel caso di occupazione abusiva di qualsiasi ormeggio con natanti od altro genere di materiale, si procederà all'ingiunzione di rimozione entro 48 ore, contestualmente alla applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente in materia.
2. In caso di inadempienza sarà disposta la rimozione coattiva di quanto abusivamente lasciato sull'ormeggio.
3. Le spese di rimozione e custodia saranno addebitate al trasgressore e all'obbligato in solido.
4. È demandata al comando dell'Autorità preposta, l'attuazione delle procedure di rimozione coattiva con tutti gli adempimenti consequenziali derivanti.

ART. 23

UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO

1. I proventi derivanti dalle assegnazioni dei posti di ormeggio, saranno utilizzati integralmente, sia per il miglioramento e/o potenziamento delle aree gestite in regime di concessione demaniale marittima dal Comune di Cabras, sia per la manutenzione, l'ampliamento ed il miglioramento delle infrastrutture a servizio delle aree ormeggio di competenza del Comune.

ART. 24

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

ART. 25

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 73, comma 7, dello Statuto Comunale e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari del Codice Civile.

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online per _15_gg. Consecutivi

Dal 15/06/2012__ al _30/06/2012_ RAP n°_688_ del _15/06/2012_
Nella Sezione _REGOLAMENTI_ , del sito Istituzionale.

